

Il Presidente

OMISSIONIS

Fascicolo ANAC n. 5442/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte della OMISSIONIS in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (rif. Prot. ANAC n. 134479 del 21.10.2025, poi integrato con prot. ANAC n. 152396 del 10.12.2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 - si rappresenta quanto segue.

L'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 prevede che "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*". La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come rilevato dall'Autorità nei PNA 2019 e 2022 il c.d. divieto di pantoufle "è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali,

prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)".

La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento) la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

Al fine di verificare se ricorrono i presupposti di applicabilità della disciplina in esame, occorre dunque verificare che:

- a) l'amministrazione e l'incarico di provenienza rientri nel perimetro soggettivo di applicazione della richiamata disposizione;
- b) il soggetto abbia svolto, nel triennio precedente all'assunzione, attività autoritativa o negoziale in rappresentanza dell'amministrazione di provenienza a favore del soggetto privato presso il quale intende assumere servizio;
- c) la natura giuridica dell'incarico che si intende assumere presso il privato sia una *"attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

Quanto al caso prospettato nella richiesta di parere, dirimente è l'assenza di poteri autoritativi e negoziali esercitati dal Sig. OMISSIS nei confronti della

OMISSIONIS.

Invero, con riferimento all'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, questa Autorità ha più volte chiarito (cfr. PNA 2019; delibera n. 88/2017, Atto del Presidente del 5 ottobre 2022; Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di *pantoufage*, adottate dall'Autorità con Delibera 493 del 25 settembre 2024) che rientrano nei poteri autoritativi o negoziali esercitati per conto delle pubbliche amministrazioni, *"sia i provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia i provvedimenti adottati unilateralmente dalla stessa, quale estrinsecazione del potere autoritativo, che incidono modificandole sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Si ritiene pertanto che con tale espressione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto di potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, esercitando il potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura"*.

Ed ancora, l'Autorità ha avuto già modo di precisare che affinché venga in rilievo il c.d. divieto di *pantoufage* il potere autoritativo e negoziale deve essere esercitato, per conto dell'amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio, in modo *"concreto ed effettivo"* cioè, in maniera non astratta e formalistica ma sostanziale e tale da incidere su una determinata situazione giuridica (cfr. Linee guida n. 1). Al riguardo, preme sottolineare che il divieto di assumere cariche e incarichi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione opera esclusivamente in riferimento agli enti di diritto privato che siano stati destinatari dei poteri autoritativi o negoziali esercitati dal dipendente o al cui esercizio il dipendente abbia contribuito.

Dall'esame della documentazione trasmessa, nonché della dichiarazione resa dal Sig. OMISSIONIS, è emerso che il soggetto non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA di appartenenza nei confronti della OMISSIONIS, non essendo stata indicata l'adozione di alcun atto che coinvolga direttamente o indirettamente la società calcistica.

Nel dettaglio, il soggetto avrebbe solo svolto attività di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive connesse al campionato di Serie OMISSIONIS ed alle quali ha partecipato anche OMISSIONIS. In tali occasioni, come da provvedimenti della Questura di OMISSIONIS trasmessi, l'interessato si è occupato

della bonifica dello stadio e delle aree riservate, dell'attivazione del sistema di videosorveglianza e della documentazione video-fotografica delle fasi del servizio.

Anche nella dichiarazione resa il Sig. OMISSIS ha confermato che le attività da lui svolte su disposizione dell'Autorità provinciale di Pubblica sicurezza non sono state mai rivolte né direttamente né indirettamente alla Società OMISSIS, ma finalizzate alla prevenzione e contrasto, info-investigativa, degli illeciti comportamenti delle tifoserie presenti agli eventi sportivi.

Invero, nei provvedimenti trasmessi, si legge che *"il Dirigente della Divisione Anticrimine assicurerà tramite il Personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica che sia verificato che nelle predisposizioni delle attività di bonifica dello stadio e delle aree riservate, affidate agli steward, tutte le zone dell'impianto siano state attivate, anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza avviato contestualmente all'inizio della bonifica, al fine di evitare che materiale proibito possa essere preventivamente occultato. Inoltre, il Personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica avrà cura di effettuare riprese video-fotografiche al fine di documentare tutte le fasi dei servizi"*.

Nello specifico, il sig. OMISSIS ha ribadito nella predetta dichiarazione che le attività da lui svolte consistevano nella presenza ed eventuale attivazione temporale dell'impianto di videosorveglianza dello stadio per la bonifica da parte degli steward, nonché nell'effettuazione e coordinamento delle attività video-fotografiche di eventuali azioni di risposta o contrasto a comportamenti violenti, che potessero fornire prova della correttezza delle attività poste in essere dalle Forze di Polizia e quindi volte a supportare adeguatamente la visione generale degli accadimenti e consentirne un'adeguata ricostruzione.

Non emerge, invece, che ci siano stati poteri, che assumano rilevanza ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, esercitati dal Sig. OMISSIS proprio nei confronti della OMISSIS, non trovando applicazione nel caso di specie il divieto di pantouflagé previsto dalla citata disposizione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 dicembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suseposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente